



Livio Corseffi

***Evoluzione interpretativa  
dell'art. 600 C.P.  
prima della riforma del 2003***

*Carrozzi*

© Copyright 2011 Qanat Editoria e Arti Visive

Progetto grafico e impaginazione

Toni Saetta

Dritti riservati.

I testi contenuti in questo libro sono di proprietà dell'autore e sono protetti dalle leggi internazionali sul *copyright*.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata la riproduzione anche parziale, e per qualsiasi uso, e con qualunque mezzo, in qualunque forma: meccanica, elettronica, digitale, incluso fotocopie, o trasmessa con mezzi conosciuti o sconosciuti, senza l'autorizzazione scritta dell'autore e della Qanat Edizioni.

La responsabilità dei testi è esclusivamente attribuibile all'autore.

*All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright holder.*

Printed in Italy

**Qanat**  
Editoria & Arti Visive

Sede legale: Via Silvano Franzolin 9 • 90147 Palermo

Uffici: Viale Piemonte 12 • 90144 Palermo

tel/fax 091.342613 • Mobile 334.6227878

www.qanat.it • tonisaetta@gmail.com

## INDICE

1. Introduzione	7
2. Genesi e storia dell'art. 600 c.p.	
3. La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 603 c.p.	8
4. Nuova forza espansiva dell'art. 600 c.p., in particolare nell'applicazione alla pratica dei bambini argati	12
5. Critiche al concetto di "condizioni analoghe alla schiavitù" come elemento normativo giuridico e la sentenza <i>Ceric</i>	20
6. La sentenza <i>Ceric</i> come punto di svolta nell'ermenensia dell'art. 600 c.p.	25
7. Sviluppi successivi alla sentenza <i>Ceric</i>	29

## 1. Introduzione

I delitti contro la personalità individuale hanno per oggetto lo status libertatis, sostanziandosi nella privazione assoluta dell'autonomia individuale. Tale privazione, traducendosi nella mancanza di volere e agire liberamente, costituisce negazione della personalità umana, e ciò conferisce ai delitti in esame un'importanza del tutto particolare. Ciò che viene impedito all'uomo non è una particolare espressione di libertà, ma qualsiasi possibilità di manifestazione del proprio "io", ponendolo in uno stato di completa soggezione, di fatto o di diritto, il che fa venire meno proprio la persona stessa, trasformandola sostanzialmente in una res.

In particolare la schiavitù, in tutte le sue forme, è una piaga che affligge da sempre l'umanità. Questo studio, pertanto, si propone di esaminare l'evoluzione ermeneutica dell'art. 600 c.p., in particolare evidenziando le "tappe" interpretative di maggior rilievo nella storia di tale cammino: passando da una breve storia del problema "schiavitù" nelle legislazioni preunitarie, si considererà l'ela-

borazione del concetto nel Codice Zanardelli e nel Codice Rocco, per giungere all'abolizione del delitto di plagio (art. 603 c.p.) ed al conseguente lavoro creativo della giurisprudenza successivo a tale abrogazione. In particolare modo, punterò l'attenzione sulla rinnovata forza espansiva dell'art. 600 c.p. in tema di "bambini argati", per poi esaminare attentamente la sentenza delle Sezioni Unite, 20 novembre 1996, *Ceric*, che ha segnato un punto di svolta nel lavoro creativo della giurisprudenza, oltre ad aver evidenziato la necessità di una riforma compiuta e completa della materia.

## 2. Genesi e storia dell'articolo 600 c. p.

Le legislazioni preunitarie italiane non contenevano norme che vietassero specificatamente la schiavitù e il commercio di schiavi, eccetto il codice penale del Granducato di Toscana del 20 giugno 1853, il quale usa il termine "plagio" in un preciso significato giuridico nell'art. 358. Esistevano, tut-

tavia, norme di legislazioni preunitarie che punivano la riduzione di uomini liberi e particolarmente di fanciulli in condizioni di servitù, pur non utilizzando l'esplicito termine "plagio".

Il primo codice penale italiano unitario, pubblicato il 22 novembre 1988 (cd. "Codice Zanardelli") disponeva all'art. 145, rubricato come "plagio": "Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la preclusione da dodici a venti anni". La fattispecie presupponeva un'azione umana esclusivamente fisica, il cui risultato era quello di porre la vittima in una condizione materiale di dipendenza da altri senza avere l'effetto di far perdere alla vittima lo stato giuridico di uomo libero o di mantenerla nella condizione giuridica di individuo privo di questo stato. L'interpretazione della locuzione "schiavitù" non diede mai adito a dubbi. La dottrina unanime la collegò esclusivamente a situazioni di diritto

<sup>1</sup> § 1. Chiunque, per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito di una persona suo malgrado, od anche di una persona consenziente, che sia minore di 14 anni, soggiace come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggeri, al carcere da uno a tre anni. § 2. E quando il plagiatario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servizio estero militare o navale, o l'abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni".

<sup>2</sup> Così il "Codice per lo Regno delle due Sicilie" del 21 maggio 1819, contemplava vari delitti contro l'asservimento di persone; all'art. 168 così recitava "chiunque senza ordine delle autorità costituite, e fuori dei casi nei quali la legge autorizza i privati all'arresto degli incolpati, arresti, detenga o sequestri qualsiasi persona, o presti il luogo per eseguire un tale arresto o sequestro, sarà punito dal primo grado dei ferri nel presidio"; agli art. 403 e 405 puniva l'abbandono e l'esposizione di minori di sette anni e il loro illegittimo abbandono in un ospizio. Si veda anche il Regolamento sui delitti e sulle pene per lo Stato pontificio del 20 settembre 1832, il quale all'art. 126 sanzionava con gravi pene l'ingaggio e l'arruolamento di sudditi pontifici per porti al servizio militare di principi esteri, nonché l'art. 112 del codice penale per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 5 novembre 1820, che contemplava la medesima fattispecie.

nelle quali, cioè, si violasse lo status giuridico di una persona. Appariva più problematica l'ermeneusi della formula "condizione analoga", la quale, secondo alcuni, doveva essere intesa come una situazione di mero fatto, caratterizzata dall'assoggettamento servile di un uomo ad un altro uomo<sup>3</sup>, mentre secondo altri doveva necessariamente essere riferita ad una condizione giuridica in qualche modo assimilabile alla schiavitù, pena l'eccessiva indeterminazione della fattispecie<sup>4</sup>. Per evitare tali incertezze, i redattori del Progetto del Codice Rocco decisero di prevedere due distinte ipotesi: l'una, l'art. 600 (608 nel progetto), rubricata "riduzione in schiavitù" e formulata in maniera pressoché identica all'art. 145 del Codice Zanardelli, destinata a punire esclusivamente le situazioni di diritto, e l'altra, l'art. 603 (611 nel progetto), rubricata "plagio" e relativa al fatto di "chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione", la quale mirava a punire le situazioni di fatto. L'intenzione del legislatore si deduce, più che dalla lettera delle norme in questione, dalla Relazione del Guardasigilli che accompagna il codice<sup>5</sup>, la

<sup>3</sup> Si veda CRIVELLARI, *il codice penale per il Regno d'Italia*, Torino, 1894, p. 525.

<sup>4</sup> Vedi CIVOLI, *Trattato di diritto penale*, IV, Milano, 1916, p. 215.

<sup>5</sup> Vedi *Relazione del Ministro Guardasigilli sul progetto definitivo di un nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma, 1928-30, V, II, p. 410.

quale esplicitamente considera la condizione di diritto all'art. 608 del progetto, e la condizione di fatto all'art. 611.

Tuttavia, gli sforzi del Guardasigilli per porre fine ad ogni dubbio ermeneutico sui reati di libicidio si rivelarono presto vani. Successivamente all'emanazione del codice, infatti, la dottrina si trovò nuovamente divisa. Alcuni notarono come la lettera dell'art. 600 c.p. non contenesse alcun elemento che avrebbe potuto portare ad escludere dall'ambito di applicazione della norma le situazioni di assoggettamento di mero fatto: non vi è nulla, infatti, che faccia riferimento alla necessaria esistenza di un istituto giuridico che giustifichi e legittimi la reificazione umana<sup>6</sup>. L'unico riferimento espresso in tal senso è quello proprio della Relazione del Guardasigilli, costituente un canone ermeneutico che deve in ogni caso piegarsi di fronte alla lettera della norma.

Nonostante la correttezza di tali rilievi, la dottrina prevalente<sup>7</sup> e la giurisprudenza costante<sup>8</sup>, preoccupate che un'interpretazione letterale dell'art. 600 potesse portare a costruire una fattispecie eccessi-

<sup>6</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale - parte speciale*, I, Milano, 1977, p. 141.

<sup>7</sup> Vedi MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, Torino, 1964, p. 636.

<sup>8</sup> C. Cass., Sez. I, del 26 maggio 1961, *Greco*, in *Giustizia Penale*, 1962, II, p. 151; si veda anche la sentenza contro Brabantij, C. Ass. App. Roma del 28 novembre 1969, ne *Il Foro italiano*, 1972, II, p. 1 e ss.

vamente vaga, e perciò esposta alla censura d'indeterminatezza della Corte Costituzionale, preferirono seguire pedissequamente la tesi prospettata dal Guardasigilli ed intesero l'espressione "condizione analoga" come facente riferimento all'istituto della servitù della gleba<sup>9</sup> o a quello del lavoro forzato<sup>10</sup>.

Fu proprio questa interpretazione della norma quella che condannò l'art. 600 c.p. ad un destino di inutilizzazione pratica, considerato che gli istituti della schiavitù, del lavoro forzato e della servitù della gleba erano già stati aboliti da tempo nel nostro ordinamento. Residuava un ambito di applicazione della norma limitato ai casi in cui i fatti venivano commessi in un Paese dove queste pratiche fossero ancora previste e regolate dalla legge.

### 3. La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 603 c.p.

La giurisprudenza tentò di superare la citata interpretazione considerando la norma sul plagio come riferita ad uno stato di soggezione psichica piuttosto che materiale<sup>11</sup>. Tale interpretazione dell'art. 603 c. p. fu tenuta ferma dalla sentenza n° 96

<sup>9</sup> FLORIAN, *Delitti contro la libertà individuale*, in *Trattato di diritto penale*, Milano, 1936, p.289

<sup>10</sup> MANZINI, *op. cit.*, p.633

<sup>11</sup> C. Ass. App. Roma del 28 novembre 1969, *Brabantini*, cit.

del 1981 della Corte Costituzionale<sup>12</sup>, che ne dichiarò l'illegittimità costituzionale per difetto di tassatività. In tale occasione il giudice delle leggi avanzò una nuova interpretazione del reato di plagio e dei suoi rapporti con la riduzione in schiavitù, il che portò ad un radicale mutamento della situazione precedentemente descritta.

Discostandosi totalmente dalla Relazione del Guardasigilli, la Consulta affermò che il "totale stato di soggezione" di cui all'art. 603 c.p., piuttosto che richiamare una situazione di schiavitù di fatto, farebbe riferimento ad una condizione psichica del soggetto passivo, la cui volontà sarebbe interamente sostituita da quella del plagiante<sup>13</sup>. La schiavitù di fatto, al contrario, ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell' art. 600 c.p., dal quale era stata espunta sulla base di un'interpretazione della norma che non teneva conto della Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956, resa esecutiva con la legge n° 1304 del 1957, ma solo della

<sup>12</sup> C. Cost. 8 giugno 1981 n° 96 (in G.U. del 10 giugno 1981 n° 153) *ne Il Foro italiano*, I, vol. II, p.1815 e ss.

<sup>13</sup> È bene ricordare che l'elemento che spinse la Corte a dichiarare illegittimo l'art. 603 c.p. per violazione dell'art. 25 comma 2 della Costituzione fu l'impossibilità di accertare, nella realtà, l'esistenza di un totale stato di soggezione psichica, tale da sopprimere integralmente ogni libertà ed autonomia del soggetto plagiato. Si legge per l'appunto nella sentenza: "Nella dizione dell'art. 25 che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico, della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve ritenersi anche implicito l'oneve di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà" (*ibid.*).

Relazione del Guardasigilli, e cioè dell'intenzione del legislatore. Infatti, nell'elenco delle varie situazioni che l'art. 1 della Convenzione del 1956 definisce "istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù" figurano non solo condizioni di diritto, ma anche condizioni di fatto, realizzabili, cioè, senza che alcun fatto o atto normativo le autorizzi. La sentenza in esame costrinse anche la dottrina più scettica a mutare la propria opinione: una volta espunto l'art. 603 c.p. dall'ordinamento, infatti, non vi erano più ragioni per considerare la schiavitù di fatto estranea alla previsione dell'art. 600 c.p.

#### 4. Nuova forza espansiva dell'art. 600 c.p., in particolare nell'applicazione alla pratica dei bambini argati

La giurisprudenza accolse con favore il nuovo assetto normativo. Per ciò che concerneva l'ipotesi della "schiavitù" in senso stretto continuava, invero, a discutersi se l'espressione si riferisse a condizioni connotate dall'estrema giuridicità<sup>14</sup>, ovvero se essa in conformità alla definizione contenuta nell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, che definisce la schiavitù come "lo stato"<sup>15</sup> o *condizione*<sup>16</sup> di un individuo sul quale

<sup>14</sup> Così SPAGNOLO, voce *Schiavitù*, in *Enciclopedia del Diritto*, ed. Giuffrè, vol. XII, 1989, p.635; in giurisprudenza vedasi C. Cass. s. u. del 20 novembre 1996, *Ceric*, in *Il Foro italiano*, 1997, II, p.313

<sup>15</sup> Corsivo aggiunto

<sup>16</sup> *Ibid.*

si esercitino gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi" fosse comprensiva anche di pratiche di fatto da cui risultasse lo stabile assoggettamento di un uomo ad altrui poteri di disposizione ed uso, corrispondenti al complesso dei poteri propri del diritto di proprietà o a taluni di essi<sup>17</sup>. Per ciò che concerneva, invece, la nozione di "condizione analoga alla schiavitù", divenne pacifico presso dottrina e giurisprudenza il riconoscimento della funzione integrativa della norma penale svolta dalla Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956<sup>18</sup>. Richiamando esclusivamente le ipotesi dettate all'art. 1 della Convenzione Supplementare del 1956, era possibile porre al riparo la norma incriminatrice da ogni possibile censura per difetto di sufficiente determinatezza. Non tardarono ad arrivare le prime pronunce applicative dell'art. 600 c.p., soprattutto in relazione alla pratica dei bambini argati<sup>19</sup>. Nelle sentenze riguardanti questo fenomeno, invero, è possibile rinvenire un iter evolutivo di sicuro interesse per questo studio. Si prendono le mosse dalla sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Milano il 27 ottobre 1986<sup>20</sup>, la quale

<sup>17</sup> Si veda MANTOVANI, *Manuale di diritto penale - parte speciale I*, Cedam, seconda edizione, 2005 pp. 256 e 262

<sup>18</sup> Così C. Cass. V, 7 dicembre 1989, *Izet Elmaz*, in *Il Foro italiano*, 1990, II, 369, con nota di PEZZANO

<sup>19</sup> Dallo slavo "argat", che significa letteralmente "operario"

<sup>20</sup> C. Ass. Milano, 27 ottobre 1986, *Iskender*, in *Indice penale*, 1987, p.113, con nota di PISANI, *i bambini argati e la riduzione in schiavitù*.

costituisce uno dei primi esempi applicativi della rinnovata interpretazione dell'art. 600. Dopo aver precisato che la nozione di "schiavitù", così come contenuta nell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, è divenuta diritto interno italiano in seguito al Regio Decreto di approvazione del 26 aprile 1928, la sentenza chiarisce come la locuzione "condizioni analoghe alla schiavitù" vada interpretata in ossequio alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale in sede di abrogazione del delitto di plagio<sup>21</sup> alla Luce della Convenzione Supplementare di Ginevra del 20 dicembre 1956, la quale contiene un elenco di situazioni rientranti nella definizione del concetto<sup>22</sup>. Una volta stabilito

<sup>21</sup> C. Cost. 8 giugno 1981 n° 96, cit.

<sup>22</sup> L'art. 1 della Convenzione prevede: a) la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora l'equo valore di questi servizi non sia destinato all'estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita; b) la servitù della gleba, ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi senza poter mutare il proprio stato; c) ogni istituzione o pratica secondo la quale: i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone; ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti; iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un'altra persona; d) ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente minore di diciotto anni sia, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento, perché ne adoperi la persona o il lavoro.

che tra le fattispecie previste dalla Convenzione esistono anche situazioni di fatto<sup>23</sup>, la motivazione prosegue affermando che "tutte le situazioni analoghe alla schiavitù, di diritto o di fatto, contemplate nelle Convenzioni internazionali rientrano nella previsione dell'art. 600 c.p.", ciò perché il dato letterale dell'articolo in questione non dà alcuna valida ragione per ritenere che in esso vadano sussunte esclusivamente situazioni di diritto. Così interpretato l'art. 600 c.p., la Corte ritiene che la pratica dei bambini argati configuri una delle pratiche analoghe alla schiavitù espressamente contemplate nella Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956<sup>24</sup>. L'interpretazione in esame è tenuta ferma anche da una successiva sentenza della Corte di Cassazione<sup>25</sup>, nella quale è specificato che i dubbi, che pur potevano essere sollevati, di incostituzionalità della norma per violazione del principio di tassatività previsto dall'art. 25 Cost. non hanno alcun fondamento, in quanto l'elencazione delle fattispecie previste nella Convenzione Supplementare ha carattere tassativo<sup>25</sup>: queste si configurano, quindi, come

<sup>23</sup> La dottrina ha aderito alla tesi in maniera incondizionata: si veda DALL'ONGARO, *I minori argati, ovvero la moderna schiavitù, in Diritto famiglia*, 1990, p. 1112.

<sup>24</sup> Per la precisione, la fattispecie è quella prevista all'art. 1 lett. d).

<sup>25</sup> C. Cass. V, 7 dicembre 1989, *Izel Elmaz*, cit.

<sup>26</sup> La dottrina ha successivamente precisato che devono considerarsi condizioni analoghe alla schiavitù secondo l'ordinamento giuridico italiano tutte e soltanto le situazioni indicate nell'art. 1 della Convenzione del 1956; si veda SPAGNOLO, voce *Schiavitù*, in *Enciclopedia del diritto*, cit.



elementi normativi della fattispecie prevista dall'art. 600 c.p.

Da questo momento in poi, la strada per punire la pratica dei bambini argati tramite l'art. 600 c.p. era aperta<sup>27</sup>. Le successive sentenze presentano già alcuni aspetti novellatori, sintomo di una tendenza ad ampliare ancora la fattispecie. La sentenza Tahiri<sup>28</sup> è paradigmatica in tal senso: nella pronuncia in esame, infatti, la Corte specifica che la tesi della tassatività dell'elenco previsto all'art. 1 della Convenzione Supplementare del 1956 non è vincente<sup>29</sup>. Si avversa tale interpretazione, poiché essa avrebbe finito per configurare implicitamente il delitto di riduzione in schiavitù come fattispecie "a forma vincolata", e ciò in contrasto sia con le stesse premesse da cui muove, dovendosi riconoscere che "l'art. 600 c.p. prevede una fattispecie a forma libera descritta in termini puramente causali con l'indicazione del risultato lesivo"<sup>30</sup>, sia con la definizione stessa di schiavitù contenuta nella

<sup>27</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, C. Cass. V, 9 febbraio 1990, *Seyfala*, in *Cassazione Penale*, 1992, p.1203

<sup>28</sup> C. Ass. Firenze, 23 marzo 1993, *Tahiri*, in *Il Foro italiano*, 1994, II, p.298, con nota di DI MARTINO, *Servi sunt, hinc homo, schiavitù e condizionale analoga nell'interpretazione di una corte di merito*

<sup>29</sup> DI MARTINO, *ibidem*: "si palesa piuttosto evidente l'incongruenza insita nel ritenere, da un lato, che la condizione analoga alla schiavitù sia ravvisabile anche in situazioni di fatto, per poi escludere, dall'altro lato, che tali situazioni possano essere diverse da quelle previste dalle fonti normative da invocarsi in via esclusiva ad integrazione della norma penale"

<sup>30</sup> SPAGNOLO, cit., p.634

Convenzione di Ginevra del 1926 (che non fa alcun riferimento al mezzo da utilizzare per ottenere il risultato).

Dunque, il principale elemento di originalità della sentenza di cui in discorso sia proprio nel porre in rilievo come i concetti di "schiavitù" e "condizione analoga" vadano ritenuti elementi normativi della fattispecie, la cui valutazione può essere compiuta o alla stregua di norme giuridiche, ovvero in applicazione di parametri storico-sociali che consentano di sussumere nella norma penale quelle forme di soggezione dipendenti da un contesto di rapporti sociali che di fatto si affermano in una comunità. La Corte di merito si spinge poi oltre, pronunciandosi, sia pure *incidenter tantum*, per la riconducibilità a situazioni "di fatto" dello stesso concetto principale di "schiavitù", il quale si differenzierrebbe da quello di "condizione analoga" solo da un punto di vista quantitativo, consistendo quest'ultima nella limitazione di aspetti specifici, ma particolarmente significativi, della libertà individuale, tali da comportare una complessiva menomazione dello *status libertatis* del soggetto, equiparabile, sul piano normativo, alla schiavitù *strictu sensu*.

Dall'esame della giurisprudenza relativa alla pratica dei bambini argati, si deduce un costante sforzo interpretativo, teso a rendere il campo applicativo dell'art. 600 sempre più ampio rispetto al

punto di partenza dato dall'abrogazione del delitto di plagio; tutto ciò, tuttavia, si è tradotto in una precarietà dello stesso assetto ermeneutico.

### 5. Critiche al concetto di "condizioni analoghe alla schiavitù" come elemento normativo giuridico e la sentenza *Ceric*

Già prima dell'intervento della Cassazione del 1989<sup>31</sup>, una sentenza della Corte di Assise di Milano aveva mostrato la fragilità del nuovo assetto ermeneutico<sup>32</sup>. La Corte Lombardia applicò, infatti, l'art. 600 c.p. anche in un caso in cui i minori argati non erano stati ceduti dai genitori bensì sottratti con la violenza o l'inganno alla loro potestà. Non potendo ravvisare un'ipotesi di riduzione in condizione analoga alla schiavitù, di cui all'art. 1, lettera d), della Convenzione del 1956, la Corte ritenne i nomadi colpevoli non tanto di "riduzione in condizione analoga alla schiavitù", quanto di riduzione in schiavitù *tout court*<sup>33</sup>, ancorché pur sempre di fatto. La pronuncia in esame costituisce quindi un'anticipazione di quanto la Corte di Assise di Firenze successivamente stabilì nel ricondurre il concetto stesso di "schiavitù" a situazioni di fatto, differenziabile a parere della Corte

stessa da quello di "condizioni analoghe" solo sul piano quantitativo<sup>34</sup>. La paradossalità di questa situazione risulta chiara ove si pensi che, da un lato, era stata affermata la tassatività delle ipotesi considerate dall'art. 1 Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956, mentre dall'altro si ammetteva l'esistenza di pratiche aventi lo stesso coefficiente di offensività della schiavitù come istituto e non rientranti nella nozione di "condizione analoga alla schiavitù": il ricorso alla schiavitù di fatto, creando un'altra figura di condizione analoga alla schiavitù, aggiuntiva rispetto all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1956, finiva per violare il principio di determinatezza della norma penale<sup>35</sup>.

Le conclusioni a cui queste sentenze sono giunte scaturiscono da una preoccupazione per altro di per sé comprensibile e condivisibile di natura essenzialmente politico-criminale: continuare a considerare l'elenco dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1956 come tassativo avrebbe avuto come principale effetto quello di limitare sensibilmente il giudice nel libero apprezzamento riguardando la sussistenza degli elementi sufficienti a configurare il reato di riduzione in schiavitù.

È in questo quadro che si inserisce la sentenza delle Sezioni Unite Penali del 20 novembre 1996<sup>36</sup>.

<sup>31</sup> C. Cass. V, 7 dicembre 1989, *Izzi Elmaz*, cit.

<sup>32</sup> C. Ass. Milano, 13 marzo 1987, citata da SPAGNOLO, voce *Schiavitù*, cit.

<sup>33</sup> Corsivo aggiunto.

<sup>34</sup> C. Ass. Firenze, 23 marzo 1993, *Tahiri*, cit.

<sup>35</sup> SPAGNOLO, op. cit., p.638

Essa aderisce all'orientamento teorico-giurispudenziale favorevole ad un'interpretazione della locuzione "condizione analoga alla schiavitù" svincolata dai casi e dai parametri indicati dall'art. I della Convenzione del 1956, ma, utilizzando delle argomentazioni originali, viene a costituire un punto di svolta nell'evoluzione ermeneutica del fenomeno.

Il caso riguardava, ancora una volta, una fattispecie collegata al fenomeno di tratta di persone: una minorenni cecoslovacca, Eva Kindlova, avvicinata nel proprio paese da un tale di nome Mehedralia Osmanovic, convinta da questi a seguirlo in Italia attraverso la prospettiva di una vita migliore, era stata successivamente venduta ad un terzo, tale Ceric. L'Osmanovic era stato condannato per riduzione in una condizione analoga alla schiavitù sia in primo che in secondo grado, mentre la condotta di Ceric era stata ritenuta sussumibile nella previsione dell'art. 602 c.p. La Cassazione si trova qui a decidere sul ricorso presentato dai legali di Osmanovic, i quali lamentavano, tra l'altro, la violazione o l'erronea applicazione dell'art. 600 c.p. per avere il giudice di merito ritenuto condizione analoga alla schiavitù una

situazione non disciplinata dalla Convenzione di Ginevra del 1956. Il giudice di legittimità respinse il ricorso, ritenendo corretta un'interpretazione della locuzione "condizione analoga alla schiavitù" non facente riferimento soltanto alla Convenzione del 1956. La Corte sostenne che la locuzione in parola avrebbe dovuto essere interpretata alla luce della Convenzione di Ginevra del 1926, la quale, nella definizione di schiavitù, fa riferimento allo "status" o alla "condition" di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; è proprio la distinzione tra "status" e "condition" che permette di comprendere nella norma internazionale sia situazioni di diritto ("stato"), sia situazioni di fatto ("condizioni"), entrambe caratterizzate dall'esercizio sulla vittima degli attributi del diritto di proprietà. Nel caso della schiavitù di fatto, nella quale, cioè, l'agente non sia munito di un diritto riconosciuto dagli ordinamenti, il riferimento all'esercizio sulla vittima degli attributi del diritto di proprietà andrebbe interpretato, a parere della Corte, sulla base della nozione civilistica del possesso, inteso come "potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale"<sup>37</sup>. Inoltre la differenza tra schiavitù di fatto e condizioni analoghe alla schiavitù non dovrebbe intendersi, come in passa-

<sup>36</sup> C. Cass. S.U., 20 novembre 1996, *Ceric*, in *Il Foro italiano*, 1997, II, p.313 e ss., con nota di VISCONTI, *Riduzione in schiavitù: un passo avanti o due indietro delle Sezioni Unite?* e in *Diritto penale e processo*, 1997, p.713, con nota di SOLAROLI, *il delitto di riduzione in schiavitù come fattispecie a forma non vincolata*.

<sup>37</sup> C. Cass. S.U., 20 novembre 1996, *Ceric*, cit., p.324

to era stato proposto, sul piano quantitativo<sup>38</sup>, dovendosi rilevare che il significato più semplice e genuino dell'espressione "ridurre taluno in condizione analoga alla schiavitù [...] non può non essere nel senso che possa trattarsi di una situazione di fatto, identica, quanto al peso che ne subisce chi ne sia oggetto, alla condizione materiale dello schiavo, con la sola particolarità che a differenza di quest'ultimo la vittima non può perdere lo stato giuridico di uomo libero"<sup>39</sup>. Per cui il legislatore, mediante le due ipotesi della riduzione in schiavitù in senso stretto e della riduzione in "condizioni analoghe" previste dall'art. 600 c.p., altro non ha potuto riproporre che il contenuto dell'alternativa tra schiavitù di diritto e schiavitù di fatto già descritta dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1926<sup>40</sup>. Va rilevato infine che, a parere della Corte, questa impostazione non rischia di esporre la fattispecie incriminatrice a censure di incostituzionalità per indeterminatezza: "il significato della nozione di "condizione analoga alla schiavitù" può essere determinativamente percepito dai destina-

38 C. Ass. Firenze, 23 marzo 1993, *Tahiri*, cit.

39 C. Cass. S.U., 20 novembre 1996, *Ceric*, p. 324.

40 D'altronde la stessa Corte, per avvalorare la tesi che propone, richiama la posizione espressa in argomento da ANTOLISEI, op. cit., prima della sentenza abrogativa del plagio, il quale osservava come la riconduzione al reato di riduzione in schiavitù di sole situazioni di diritto "non risulti dal testo della legge": *Manuale di diritto penale? parte speciale*, I, Milano, 1977, p. 141.

ri del precetto penale come descrittivo della condizione di un individuo che per via dell'attività esplicata da altri sulla sua persona venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo status di soggetto dell'ordinamento giuridico) ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga frutto o profitto e ne disponga, similmente al modo in cui secondo le conoscenze storiche, confluite nell'attuale patrimonio socio-culturale dei membri della collettività il "padrone", un tempo, esercitava la propria signoria sullo schiavo"<sup>41</sup>. È per tale via che si ridimensiona la natura vincolante delle indicazioni casistiche contenute nell'art. 1 della Convenzione del 1956, le quali non possono esaurire la virtualità espansiva della nozione di "condizione analoga".

#### 6. La sentenza *Ceric* come punto di svolta nell'ermeneusi dell'art. 600 c.p.

La sentenza *Ceric* ha avuto il merito di rinnovare il dibattito intorno all'argomento, di segnare un passo ulteriore nel cammino evolutivo del concetto di schiavitù e condizione analoga, e di fornire delle soluzioni adeguate allo scopo di offrire alla giurisprudizione uno strumento normativo il più possibile flessibile. Questi obiettivi sono stati, però, raggiunti tramite un sistema argomentativo non

41 C. Cass. S.U., 20 novembre 1996, *Ceric*, p. 326, sic.

essente da critiche. Un primo vizio di argomentazione riguarda l'ermeneusi della locuzione "condizioni analoghe", che viene interpretata dalla Corte facendo esclusivo riferimento alla Convenzione di Ginevra del 1926: nel nostro ordinamento vale, infatti, il principio secondo il quale una norma deve essere interpretata alla luce di tutte le altre disposizioni vigenti al momento dell'interpretazione, e ciò vuol dire che, nonostante l'art. 600 c.p. sia precedente all'ordine d'esecuzione della Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956, è del tutto arbitrario non tenere in considerazione la seconda nell'esegesi del primo, e così tutte le altre indicazioni provenienti dalle "tappe ermeneutiche" fin qui considerate. Per le Sezioni Unite, ciò che importa è attingere ad un concetto di schiavitù "ormai consolidatosi in una nozione storico-culturale"<sup>42</sup>, che, però, è quella elaborata dalla stessa Corte e riportata in massima.

Un secondo e più importante vizio di argomentazione della decisione in esame riguarda invece la scarsa attenzione che i giudici mostrano di avere nei confronti dei problemi attinenti al rispetto del canone costituzionale della tassatività della fattispecie penale. È, in effetti, curioso che le Sezioni Unite, fra le diverse opzioni interpretative della fattispecie di riduzione in schiavitù, abbiano scelto la meno rispettosa del principio di determinatez-

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 326.

za. Una volta privata la locuzione "condizione analogica" della qualificazione di elemento giuridico normativo, la norma in esame diviene, grazie, per l'appunto, alla presenza del termine "analogica", assimilabile a quelle disposizioni, presenti nel nostro ordinamento, che richiamano al c.d. "procedimento dell'analogia interna". È noto che l'art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice penale, ammette il ricorso all'analogia per risolvere delle controversie che non possono essere decise sulla base di una precisa disposizione; è parimenti noto, tuttavia, come l'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice penale abbia posto un limite alla precedente disposizione, stabilendo il divieto di analogia *in malam partem* in campo penale, per cui, qualora il legislatore avesse voluto rendere una determinata fattispecie applicabile anche ai casi analoghi, egli avrebbe dovuto manifestare in modo espresso la propria intenzione. Le norme facenti riferimento all'analogia interna, contengono, infatti, all'interno della stessa proposizione linguistica due norme distinte: l'una che prevede una determinata fattispecie, e l'altra che autorizzi l'estensione di questa ai casi analoghi. Se il legislatore individuasse dei parametri sufficientemente univoci per individuare i casi a cui estendere l'applicazione della norma contenente la clausola generale, la norma non violerebbe il principio di tassatività della

legge penale<sup>43</sup>. La Corte, quindi, stabilì, in relazione alla fattispecie riduzione in schiavitù, che la nozione civilistica del possesso e l'attuale concetto storico-culturale di schiavitù così come fornito dalle Sezioni Unite potevano costituire dei parametri univoci che consentano di selezionare le situazioni suscettibili di rientrare nelle "condizioni analoghe alla schiavitù". La tesi non è condivisibile, poiché la nozione storico-culturale di schiavitù, cui fa riferimento la Corte, è tutt'altro che facilmente individuabile: ciascun ordinamento giuridico del passato, infatti, ha regolato a modo proprio la condizione giuridica dello schiavo. Il concetto di schiavitù non appartiene affatto al patrimonio storico-culturale della Comunità, ma, al contrario, è un concetto eminentemente giuridicizzato, nel senso che esso "non sembra poter essere apprezzato al di là di una struttura sociale che lo riconosca e lo consenta"<sup>44</sup>, e di conseguenza non può servire da parametro univoco di riferimento per l'interprete al fine di individuare le "condizioni analo-

<sup>43</sup> Per usare le parole del VISCONTI, op. cit.: "possiamo riassumere i termini della questione concentrando l'attenzione sulla natura del parametro offerto dal legislatore per individuare i casi a cui estendere l'ambito applicativo della norma contenente la clausola generale: se il parametro è sufficiente univoco, sarebbe salvo il vincolo costituzionale dell'interpretazione tassativa; diversamente, ci troveremo di fronte ad un'interpretazione creatrice da parte del giudice, in quanto tale elusiva del principio di legalità".

<sup>44</sup> LEMME, voce *Schiavitù*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXXVIII, 1992, p. 1.

ghe alla schiavitù". Per questi motivi la dottrina ha spinto affinché la giurisprudenza tornasse alla casistica descritta nell'art. 1 della Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956.

### 7. Sviluppi successivi alla sentenza *Ceric*

Nonostante il citato dissenso dottrinario, la giurisprudenza successiva ha accolto con favore l'orientamento interpretativo espresso nella sentenza *Ceric*; una volta svincolata dal riferimento ai casi tassativi di cui alla Convenzione di Ginevra del 1956, essa cominciò ad applicare l'art. 600 c.p. a svariate ipotesi. Una delle successive sentenze stabilisce che "gli elementi costitutivi o di tipicizzazione dei reati di schiavitù non si desumono solo da specifiche previsioni delle Convenzioni di Ginevra, bensì proprio dalle nozioni che le stesse nozioni propongono, sia di schiavitù come di "istituzione", quando in un ordinamento una persona può essere oggetto di proprietà, che di condizione analoga alla schiavitù quale "pratica sociale", per via della replica di fatto della schiavitù in una qualsiasi comunità"<sup>45</sup>. Sul solco di quest'assetto interpretativo, i giudici, incoraggiati anche dalla copiosa giurisprudenza sui bambini argati, hanno dapprima iniziato ad

<sup>45</sup> Si veda il dispositivo di C. Cass, sez. V, 16 dicembre 1997, *Hrustic*, in *Giustizia Penale*, 1998, II, p. 658, *stc*; in senso conforme, cfr. C. Cass, sez. III, 15 maggio 1998, *Matarazzo*, in *Giustizia penale*, 1999, II, p. 399.

applicare l'art. 600 c.p. a casi riguardanti i minori: risultava, infatti, più facile provare la totale soggezione ai voleri del *dominus* in casi riguardanti i bambini (la cui capacità di resistenza fisica e psichica è, come noto, minore rispetto a quella degli adulti). Tuttavia, nonostante la difficoltà di provare in concreto la realizzazione di tali situazioni, non si poteva escludere che certe condizioni personali, sociali, culturali ed economiche delle vittime, unite a vessazioni fisiche e psicologiche particolarmente efferate, potessero condurre a piegare totalmente un essere umano maggiormente al potere di un suo simile; poiché in molti dei casi in cui è stata contestata la riduzione in schiavitù di un adulto, la ricostruzione dei fatti ha dimostrato che la vittima continuava a mantenere un certo grado di libertà (potendo essa avere rapporti, seppur minimi, con la propria famiglia o trattenerne parte dei proventi della propria attività lavorativa), una successiva pronuncia della Corte d'Assise di Roma ha cercato di individuare nella locuzione "condizione analoga alla schiavitù" un elemento normativo extragiuridico, in modo da poter giustificare il residuo, in capo alla vittima, di una certa sfera di autonomia<sup>46</sup>. La sentenza in dis-

corso si distingue anche perché, pur rapportando la definizione di schiavitù alla nozione civilistica del possesso (così come avevano fatto le Sezioni Unite), compie un passo in avanti, ritenendo analoga alla schiavitù la condizione di chi sia oggetto, da parte di altri, non di una piena signoria ma di singole facoltà proprie di un diritto reale diverso dalla proprietà, quale l'uso o l'usufrutto<sup>47</sup>.

Da quanto esposto, è evidente che ci si trova di fronte ad un cammino ermeneutico lungo e tortuoso: ragioni di giustizia sostanziale hanno portato la giurisprudenza a scelte criticabili sotto il profilo dei principi fondamentali dello Stato di diritto, e in particolare del principio di legalità. Nella sentenza della Corte d'assise di Pavia del 23 luglio del 2001, paradigmatica in tal senso, i giudici hanno distinto le situazioni dei soggetti offesi sulla base delle condotte subite dai medesimi, il che ha portato la dottrina a domandarsi se la Corte stessa abbia ritenuto indispensabili determinate modalità attraverso le quali si realizzi la riduzione in schiavitù, al punto da configurare il reato in questione come reato a forma vin-

46 "La coartazione e l'assoggettamento di una persona di maggiore età difficilmente, se non in casi limite, possono essere totali e normalmen-

te sono realizzati limitando e comprimendo la capacità di autodeterminazione della vittima con violenze fisiche o psicologiche, e al contempo carpando una qualche forma di consenso e/o rassegnazione da parte della persona offesa, anche con varie forme di blandizie o di promesse": cfr. C. Ass. Roma, 23 febbraio 2001, *Bilibilushi*, in *Cassazione*

*penale*, 2001, p.2212 e ss. e p.2216, *sic.*, con nota di BENANTI, *Il delitto di riduzione in schiavitù in una pronuncia della Corte di assise di Roma*.

47 In dottrina, cfr. LEMME, *op. cit.*, secondo il quale "lo stato servile viene configurato non soltanto quando il soggetto passivo sia totalmente oggetto di dominio da parte di altra persona, ma in generale, ogni qualvolta un individuo formi oggetto di diritti reali anche parzialmente esistenti in capo ad altra persona".

colata<sup>48</sup>. Sono stati, quindi, proprio gli studiosi a farsi portavoce della richiesta di un intervento del legislatore nel senso della tipizzazione di nuove forme di riduzione in schiavitù (così come d'altronde era già avvenuto in relazione agli artt. 600-bis e 600-ter c.p. in tema di prostituzione e pornografia minorile), al fine di porre una soluzione ai dubbi lasciati dall'elenco di cui alla Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956 (che, come abbiamo mostrato, non può ritenersi tassativo, ma meramente esemplificativo). A questo punto, sotto la spinta della dottrina e sulla base di una continua e ininterrotta elaborazione in campo internazionale del concetto di schiavitù, il legislatore non poteva esimersi dal rinnovare profondamente la materia.

<sup>48</sup> C. Ass. Pavia, 23 luglio 2001, in *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, 2002, p. 1109, con nota di BARBIERI, *Moderne schiavitù e moderne libertà: quali i limiti di applicabilità dell'art 600 c.p.?*



## CULTURA CONTEMPORANEA

VINCENZO GULI  
Lo sviluppo della persona  
nelle transizioni culturali  
Una prospettiva di ricerca

Dipartimento Ethos  
*Storia della cultura e della tecnica*  
Filosofia e Scienza (Vol. IV)  
A cura di Piero Di Giovanni

A. ANGELELLI - M. AIRO FAKULLA - L. SCAMENI  
Differenza e gap di genere  
Indagine sulle università siciliane

San Giorgio tra gli Zingari  
*di Elisabetta Di Giovanni*

VALENTINA CASTAGNA  
Madri e figlie  
Figure del "mostruoso" in Anger  
di Michèle Roberts

## CONTAMINAZIONI

SALVATORE COSTANTINO  
Geografia e paesaggio nel romanzo  
"Jude The Obscure" di Thomas Hardy

Pagine straraganti di pedagogia umana  
Teorie, metodi, prospettive  
A cura di Dario Costantino

JOSEF DERBOLAV

Linguaggio e conoscenza in Platone.  
Il Cerchio tra filosofia ed educazione  
A cura di Salvatore Costantino

## ARCHITETTURA

MARTINA ANNALORO  
Carmen alla Tommarà Bordonaro  
di Palermo  
Danza e scenografia contemporanea  
A cura di M. Isabella Vesco

SERENA DEL PUGILIA  
Cappuccetto Rosso Verde Giallo Blu e  
Bianco ai Dipartimenti di Scienze di  
Parco D'Orléans  
Fiaba e scenografia contemporanea  
A cura di M. Isabella Vesco

## STORIA &amp; SAGGISTICA

EIKE VON REPGOW  
Lo specchio dei Sassoni di Dresda  
Diritto Territoriale I  
*Introduzione - traduzione - glossario*  
di Emanuele Appari

EIKE VON REPGOW  
Lo specchio dei Sassoni di Dresda  
Diritto Territoriale II  
*Introduzione - traduzione - glossario*  
di Emanuele Appari

ALESSANDRO GAETA  
Matteo Carnilivari  
Emblematici interventi dell'Umanesimo  
siciliano. Ipotesi e documenti  
*Preghiere di Roberto Parriolo*

ALESSANDRO GAETA  
"A tutela et difesa di giusto regno"  
Il casale a mare di Palermo. Baldiri  
Meli e le fortificazioni regie in Sicilia  
nell'età di Ferdinando II Cattolico  
(1479-1516):  
protagonisti, cantieri, maestranze

PIERPAOLO FARANDA  
Città - giardino: il piano di Acquedolci  
Storia e urbanistica di una città siciliana  
fondata in era fascista (1922-1932)

EMANUELE APPARI  
Oltre il Nulla... Nulla

TONI SAETTA  
Palermo e il mare  
Itinerario della memoria  
A cura di Silvio Gallo

EDUARDO PALADINO  
Orme del tempo  
Racconto per immagini  
A cura di Vito Mauro

## ETNO

ROSALIA PIZZITOLA  
Suoni e voci della Pasqua a Bisacquinio

ROSALIA PIZZITOLA  
Alberto Favara. Voce nuova

## SCIENZE AGRARIE

La viticoltura di Pantelleria  
Aspetti socio-economici  
A cura di Salvatore Tridica

LUIGI STRINCHI  
Fondazione A. e S. Lima Mancuso  
Risultati delle attività statutarie  
Aspetti economici del florovivismo  
del mezzogiorno d'Italia  
A cura di Emmanuele Schimmenti

ALESSANDRO HOFFMANN  
Il bosco racconta  
Linee di politica delle risorse forestali  
*Fotografie Melfo Minnella*

La redditività della coltivazione dell'ulivo  
A cura di Salvatore Tridica  
Contributo del progetto "Mionids"  
alla gestione del rischio nitratil  
in agricoltura  
A cura di Massimo Iovino

## Le pubblicazioni

ERCOLE LA RUSSA  
I Distretti rurali e i Leander:  
un percorso in salita  
Il caso Sicilia

MARIA GABRIELLA GARGANO  
Progettazione integrata  
e marketing territoriale

SALVATORE TUNISCA  
Arance bionde e mandarini  
Analisi economico-agraria della filiera  
agrumicola e strategie di valorizzazione

## DIDATTICA

Sperapoli: gioia del teatro  
A cura di Giovanna Giarratà

L'arte creativa del comunicare  
A cura di Giovanna Giarratà

Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Percorsi di cittadinanza attiva  
degli studenti  
A cura di Maria Rita Moschetti -  
Ermetinda Prestipino

## AMBIENTE &amp; NATURA

Sicilia e Ambiente  
Biodiversità nel Paesaggio, nella Flora e  
nella Fauna  
A cura di V. Ferro - G. Oddo - S. Tridica

Guida Naturalistica  
alle Saline di Trapani e Paceco  
A cura di Angelo Troia

Peppino Pirrone  
Tito & Tonno (*Trivigiana 1981*)  
12 Immagini in b/n ed alcune riflessioni

## MANUALI

NICOLA ROLLO  
Tutti i segreti del Vertical Jigging  
SOCIETÀ E ATTUALITÀ

ALDO PALMERI  
Migranti, bellezze e profumi di Sicilia  
EDMONDO PALMERI  
Paesetto sicurezza:  
diritti e doveri degli immigrati

ALDO PALMERI  
Emigranti siciliani:  
legami con la propria terra di origine  
50 anni di storia a favore dei sordi  
per Ricordare Festeggiare Celebrare  
A cura di Giampaolo Merenda

Immigrazione, diritti umani  
e respingimenti  
A cura di Aurelio Angelini

## NARRATIVA

MARILISA BOSCARINO  
La perla bianca

SANDRO LA ROSA  
Una casa a Hammamet  
Luigi Mario Di Maio

Aria Nova  
Rime sul pentagramma

SANDRO LA ROSA  
Gajin - Hkigueru  
Haiku tradizionali

Carezza - La Rosa - Musotto  
Niente accade. Niente.  
Storie in Sicilia

SANDRO LA ROSA  
Corrile della gomma

Salvo Ales - Claudia Cincotta  
Gli amanti di Margritte

## EFFEATÀ

ANTONIO GARRISI  
Occhi che sentono  
Viaggio nel misterioso mondo dei sordi

## Prossime pubblicazioni:

LAURA DANIELE  
L'arte della ceroplastica  
Il culto dell'immagine sacra, opere e artisti

SANDRO LA ROSA  
Cosa avete fatto al mare?

SALVO MANUOLI - PEPPE ALPHERI  
Le strade della Tarpa Florio  
La corsa - Il suo mito - i suoi luoghi  
*Itinerari sulle Madonie*

GIANDOMENICO PATTI  
Diritto e famiglia  
nell'Africa mediterranea

AURELIO ANGELINI  
Piano di Gestione Unesco Isole Eolie

CARMELA BARBARA MATTINA  
Le condizioni di vita dei bambini palestinesi.  
"Viaggio" attraverso i racconti dei  
protagonisti

ANTONIO SENKOLA  
Il manuale della trina da riva  
"I primi passi, verso nuove albe e nuovi  
tramonti incontrando i predatori del mare"

*Qanat*  
Editoria & Arti Visive

Finito di stampare nel mese di gennaio 2011  
per Qanat • Editoria e Arti Visive  
(Palermo)